

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO D'ECCELLENZA

tra

L'Università degli studi di Bergamo (d'ora in poi denominata Università), c.f. 80004350163 nella persona del Prof. Sergio Cavalieri, in qualità di Rettore dell'Università degli studi di Bergamo, domiciliato per la carica in Bergamo, 24129, alla via Salvecchio n. 19,

e

il Tribunale di Bergamo (d'ora in poi denominato Ente), c.f. 80025050164, nella persona del dott. Vito Di Vita, in qualità di Presidente del Tribunale e domiciliato per la carica in Bergamo, 24100, alla via Borfuro n. 11,

Premesso che

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie [...] finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di "nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 30/05/2017 e successive modifiche e del D.g.r. 17/01/2018 n X/ 7763 della Regione Lombardia, il "Soggetto Ospitante" si rende disponibile ad accogliere contemporaneamente nelle sue strutture soggetti in tirocinio secondo le seguenti indicazioni riassuntive: fino a 5 dipendenti:1; da 6 a 20: 2; maggiore o uguale a 21: massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti;
- il D.M. del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 3 novembre 1999 n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" come sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui tirocini formativi e di orientamento al lavoro, di cui al D.M. n. 142/1998 del Ministero del Lavoro;
- vista la delibera del 23 gennaio 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, rivolta all'inserimento di attività di formazione pratiche ed integrative dei corsi ufficiali di insegnamento (tirocinio curriculare) nel piano di studi di studenti in giurisprudenza;
- il Dipartimento promuove attività di tirocinio di alto valore formativo approvando appositi programmi di collaborazione concordati in maniera particolare con enti, aziende e studi professionali. Nei predetti programmi saranno definiti i requisiti minimi di accesso al tirocinio d'eccellenza e le modalità del suo svolgimento, in relazione alle particolarità ed alle specifiche finalità dello stesso tirocinio d'eccellenza. In tal caso, lo studente dovrà compilare la modulistica specifica per il particolare programma di eccellenza, previo colloquio con il docente supervisore chiamato a valutare l'alto valore formativo dell'esperienza proposta dall'interessato. Il tirocinio d'eccellenza consente allo studente di acquisire CFU soprannumerari rispetto al percorso formativo di base. Il docente supervisore procede alla valutazione del tirocinio ai fini del riconoscimento in carriera. La durata del tirocinio d'eccellenza non potrà comunque eccedere le 150 ore";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Contenuti del tirocinio

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; l'esperienza, infatti, si inserisce nel percorso formativo ed è preordinata all'acquisizione, da parte dello studente, di strumenti per operare nella realtà giudiziaria, nonché finalizzata ad agevolare le sue scelte professionali.

Il progetto di tirocinio, di cui al successivo art. 7, prevede lo svolgimento di un tirocinio di alto valore formativo attraverso attività qualificanti svolte dallo studente presso l'ufficio di magistrati deputati alla trattazione delle cause civili, a scopo di studio ed approfondimento delle questioni giuridiche, sostanziali e processuali, trattate nei diversi procedimenti.

Art. 3

Oggetto del tirocinio d'eccellenza ed obblighi dell'Ente

L'Ente si obbliga ad accogliere, nelle proprie strutture, studenti iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo per lo svolgimento del tirocinio d'eccellenza.

L'Ente favorisce l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti e dell'assetto organizzativo degli uffici giudiziari, in maniera finalizzata al miglior apprendimento delle tecniche e dell'ordinamento processuale civile.

Per ogni tirocinante è individuato un referente dell'Ente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto dell'Ente stesso, le attività svolte.

Art. 4

Requisiti di ammissione al tirocinio d'eccellenza e durata

Per essere ammesso al tirocinio della presente convenzione, riservato agli iscritti al corso di laurea magistrale in giurisprudenza (il tirocinio in oggetto non è consentito, per scelta del Dipartimento stesso, agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale), lo studente deve aver già maturato 200 crediti formativi universitari, deve aver sostenuto almeno l'esame di diritto processuale civile o l'esame di diritto processuale penale ed avere una media, tra i voti degli esami sostenuti, almeno pari a 26/30.

Il tirocinio d'eccellenza ha una durata di ore 150, da svolgersi in via continuativa, salvo comprovati impedimenti. Tale durata corrisponde, nell'ambito curricolare, a 6 CFU sopranumerari rispetto a quelli necessari per il conseguimento del titolo di dottore in giurisprudenza.

Per l'accesso al tirocinio è, inoltre, richiesto il possesso da parte del tirocinante delle qualità morali e di condotta di cui all'art.35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere compilate su apposito modulo, cui deve allegarsi il documento attestante la carriera dello studente, nonché il *curriculum vitae*.

Esse devono essere presentate, dagli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, all'Ufficio tirocini, che li invia ad uno dei docenti supervisori nominati dal Consiglio Dipartimento. Le domande devono essere depositate entro il 15 settembre per il primo scaglione (novembre-febbraio) ed entro il 15 febbraio per il secondo scaglione (marzo-giugno) dell'anno accademico.

Il Tribunale, entro ciascun termine per la presentazione delle domande, comunica all'Ufficio tirocini, il numero di posti disponibili per lo scaglione di riferimento.

Art. 6

Modalità di selezione delle domande

A seguito della presentazione delle domande, l'Ufficio tirocini, previa verifica dei requisiti di cui al precedente art. 4, redige una graduatoria degli studenti ammessi al successivo colloquio, in base alla media dei voti degli esami sostenuti.

Il colloquio è tenuto dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, e dal Direttore di Dipartimento, o da un suo delegato, i quali verificano congiuntamente la propensione e l'attitudine dei candidati, nonché le aree disciplinari di interesse degli stessi, anche al fine di favorire la collocazione dei tirocinanti nella sezione del Tribunale più adeguata ad interessi e competenze.

Al termine dei colloqui è redatta la lista degli ammessi al Tirocinio d'eccellenza, con individuazione della destinazione iniziale.

Art. 7

Modalità di svolgimento del tirocinio e progetto formativo di tirocinio d'eccellenza

Il Dipartimento di giurisprudenza nomina il o i docenti supervisori del tirocinio d'eccellenza.

Per ogni tirocinante è definito un progetto formativo di tirocinio d'eccellenza, contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del responsabile dell'Ente;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante nell'Ente;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'Università si impegna a far pervenire copia del progetto formativo e di orientamento unitamente alla copia della presente convenzione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali segnalate dall'Ente.

Art. 8

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile dell'Ente (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo formativo ed organizzativo;
- svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la rigorosa riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il registro delle attività svolte per tutta la durata del tirocinio, come specificato nel progetto formativo, e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio di cui al successivo art. 9.

Art. 9

Valutazione dell'attività di tirocinio

A conclusione del tirocinio d'eccellenza, lo studente redige una relazione dettagliata dell'attività espletata, attestante il numero di ore effettivamente svolte ed accompagnata dalla particolareggiata valutazione del o dei magistrati che lo hanno affiancato nel progetto, da consegnarsi attraverso l'Ufficio tirocini, che lo invia al docente supervisore.

Il docente supervisore procede alla verifica del profitto al fine dell'attribuzione dei relativi crediti formativi sopranumerari di cui all'art. 4, attribuendo la votazione finale in trentesimi, con eventuale aggiunta della lode.

Il voto finale, conseguito dallo studente, è computato nella media ponderata di laurea per la determinazione del punteggio di base.

Lo svolgimento del tirocinio d'eccellenza costituisce titolo preferenziale per l'accesso dello studente agli stages *post lauream* presso lo stesso Ente.

Art. 10

Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività;
- il personale dipendente dell'Università, impegnato nelle attività indicate nella presente convenzione, è coperto dall'assicurazione dell'Università, così come previsto ai sensi di legge;
- il personale dipendente dall'Ente ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dell'Ente contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede delle predette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

I soggetti ospitanti devono essere in regola con gli obblighi imposti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal senso, i soggetti ospitanti dichiarano di aver adeguato il documento di valutazione dei rischi inserendo una sezione

specifica per tirocinanti, studenti e neolaureati, nella quale devono essere esplicitati i rischi connessi alle attività che possono essere oggetto di un tirocinio formativo.

All'avvio del tirocinio il tirocinante deve essere formato ed informato dal responsabile per la sicurezza sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sugli eventuali rischi relativi alle attività da svolgere indicate nel progetto formativo e sulle misure adottate per contenerli, fornendo gli ausili di tutela necessari, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal soggetto ospitante e custodito presso quest'ultimo, in base agli artt. 17 e 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure previste espressamente dal testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e segnatamente i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono individuate dall'Ente ospitante e comunicate all'Ufficio tirocini, al tutor ed allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 11

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12

Oneri finanziari

Il tirocinio non comporta oneri finanziari per l'Ente ospitante e per l'Università, eccezion fatta per gli obblighi assicurativi di cui all'art. 10.

Art. 13

Sottoscrizione

Essendo il soggetto ospitante un Ente Pubblico, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della Legge 241/1990, modificato dal D.L.179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni, salvo recesso motivato di una delle parti da comunicare per iscritto almeno sei mesi prima e fatta salva, comunque, la conclusione dei tirocini già avviati.

Art. 15

Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Università e verrà assolta dalla stessa in modo virtuale.

La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Art. 16

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione si rimanda al Regolamento di ateneo per i tirocini, nonché alla disciplina specifica dei tirocini di dipartimento.

Il Presidente del Tribunale di Bergamo

Il Rettore dell'Università degli studi di Bergamo

Dott. Vito Di Vita

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005



VITO DI VITA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
21.10.2026 14:22:57
GMT+01:00

Prof. Sergio Cavalieri

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da: Sergio Cavalieri
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 22/10/2026 11:25:40